



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Statuto dei diritti del contribuente

Approvato con deliberazione consiliare n. 15 di data 28 febbraio 2001
Modificato con deliberazione consiliare n. 29 di data 17.06.2016

Art. 1
Ambito e scopo dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 e ss.mm. e sulla base delle disposizioni di cui alla legge 27.07.2000 n. 212 e del D.Legislativo n. 156/2015 detta i principi fondamentali per stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. Le norme del presente Statuto si applicano ai tributi comunali anche se affidati in concessione a terzi.

Art. 2
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Al fine di facilitare il contribuente negli adempimenti di legge pubblicizza adeguatamente gli istituti correttivi ed agevolativi.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Sul titolo esecutivo (cartella esattoriale o decreto ingiuntivo) vanno riportati gli estremi dell'atto di cui al successivo articolo 4 ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.

~~**Art. 3**~~

Abrogato

Art. 4
Avviso di accertamento

1. Mediante motivato avviso di accertamento, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione o comunicazione;
 - c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - d) applica le sanzioni collegate al tributo accertato.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro i termini stabiliti dalle norme legislative o regolamentari vigenti.
3. Nell'avviso di accertamento debbono essere chiaramente indicati:
 - tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta;
 - il periodo di riferimento;
 - l'aliquota applicata;
 - l'importo del tributo dovuto;
 - le sanzioni e gli interessi;
 - il termine e le modalità per il pagamento;
 - l'indicazione dei benefici derivanti dall'istituto dell'adesione;
 - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e l'indicazione del responsabile del procedimento;

- l'organo presso il quale è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- ricorrendone le condizioni, l'avvertenza che l'eventuale ricorso produce anche effetto di reclamo e la contestuale possibilità di una proposta di mediazione;
- il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

Art. 5 Diritto di interpello

Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi.

1. *Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.*
2. *L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.*
3. *L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.*
4. *Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 5quater.*
5. *Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.*
6. *L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.*
7. *La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.*

Art. 5 bis Istanza di interpello

1. *L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:*
 - a) *i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del richiedente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere inviata la risposta;*
 - b) *la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;*
 - c) *le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;*
 - d) *l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;*
 - e) *la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.*
2. *All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.*

3. *Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.*
4. *L'istanza è inammissibile se:*
 - a. *è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);*
 - b. *non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 5, comma 5;*
 - c. *non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;*
 - d. *ha per oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;*
 - e. *verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*
 - f. *il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.*

Art 5 ter **Adempimenti del Comune in materia di interpello**

1. *La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC (ovvero mediante altro strumento o modalità che garantisca la certezza giuridica dell'avvenuta ricezione) entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.*
2. *Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere nuovamente per i giorni residuali dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.*
3. *Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito internet del Comune.*

Art. 5 quater **Efficacia della risposta all'istanza di interpello**

1. *La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente richiedente, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.*
2. *Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 5bis, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 5ter, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.*
3. *Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.*

4. *Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.*
5. *Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.*

Art. 6 **L'autotutela**

1. Il funzionario responsabile del tributo può procedere, anche senza istanza di parte, all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre sospendere e revocare il provvedimento per ragioni di opportunità o di convenienza qualora vi sia la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto sulla base di pronunciamenti giurisprudenziali, circolari o risoluzioni.
2. Il funzionario responsabile del tributo può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errori di persona o di soggetto passivo;
 - b) b) evidente errore logico;
 - c) c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) d) doppia imposizione soggettiva;
 - e) e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) g) errori di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati per errore del Comune;
 - i) i) errori del contribuente facilmente riconoscibili dal Comune.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento, la sospensione o la revoca del provvedimento sono possibili previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, dimostrata la sussistenza dell'interesse ad attivarsi mediante l'autotutela, può essere annullato, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la desistenza dal contenzioso da comunicare all'organo giurisdizionale avanti al quale pende la controversia.
4. Quando ricorrono i presupposti di cui al comma 2 si procede all'annullamento:
 - anche se l'atto è divenuto ormai definitivo per avvenuto decorso di termini per ricorrere;
 - anche se il ricorso è stato presentato ma respinto con sentenza passata in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità...);
 - anche se vi è pendenza di giudizio;
 - anche se non è stata prodotta in tal senso alcuna istanza da parte del contribuente.
5. Non è consentito l'annullamento o la revoca di ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.
6. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. In tal caso si provvede al rimborso di eventuali somme indebitamente versate o allo sgravio delle stesse.

7. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.
8. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte del soggetto che ha emesso l'atto, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

Art. 7 **Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine previsto dalla normativa, dalla data dell'avvenuto pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso tale termine decorre dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
2. Nei casi espressamente previsti per legge, il Comune provvederà al rimborso di somme versate e non dovute anche senza istanza del contribuente.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il termine di cui al comma 1 e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui il tributo sia stato erroneamente versato a questo Comune anziché al Comune di competenza a fronte di azioni di accertamento da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Nel caso dell'esercizio di autotutela, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di notificazione dell'atto di annullamento o revoca.
5. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata, qualora l'informazione non sia già in possesso dell'Amministrazione, dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
6. Il funzionario responsabile del tributo, entro i termini previsti dalla normativa, ovvero dal regolamento sul procedimento amministrativo, esamina la richiesta e notifica, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale al rifiuto tacito della restituzione.
7. Sulle somme rimborsate spettano interessi di mora nella misura prevista dalla normativa vigente, con decorrenza dalla data dell'istanza di rimborso o, qualora diversamente prevista, dalla data disciplinata dalla norma istitutiva del tributo.
8. Il Comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.

Art. 8 **Norme finali**

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica quanto disposto dalla legge 27.07.2000, n. 212 e successive modifiche limitatamente alla disciplina dei tributi locali.

INDICE

Art. 1	
Ambito e scopo dello Statuto	
Art. 2	
Rapporti con il contribuente	
Art. 3	
abrogato	
Art. 4	
Avviso di accertamento	
Art. 5	
Diritto di interpello	
Art. 5 BIS	
Istanza interpello	
Art. 5 TER	
Adempimenti del Comune in materia di interpello	
Art. 5 QUATER	
Efficacia della risposta all'istanza di interpello	
Art. 6	
L'autotutela	
Art. 7	
Rimborsi	
Art. 8	
Norme finali.....	